

Rep. n. 867 del 22-10-14



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZ. PROV.LE FROSINONE
UFFICIO TERRITORIALE FROSINONE

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FORNITURA DI AUSILI PER
INCONTINENTI (ADULTI E BAMBINI) AD ASSORBENZA CON CONSEGNA
DOMICILIARE**

**REPUBBLICA ITALIANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE FROSINONE**

L’anno 2014, il giorno ventidue del mese di OTTOBRE, in Frosinone, nella sede dell’
Azienda USL Frosinone, sita in Via A. Fabi s.n.c. Avanti di me Dr.ssa Maria Beatrice Ciaramella,
autorizzata a rogare i contratti ai sensi dell’atto deliberativo n. 165 del 05.02.1998, si sono
personalmente costituiti:

1. La Dott.ssa Isabella Mastrobuono, nella sua qualità di Direttore Generale della suddetta Azienda Unità Sanitaria Locale Frosinone, nata a Roma il 06.12.1957, avente codice fiscale MSTSL57T46H501A, domiciliato per la carica nella sede dell’Azienda sita in Frosinone, Via Armando Fabi s.n.c., il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente, partita IVA n. 01886690609;
2. Il Sig. Alessandro Gesmini nato a Roma il 25.09.1965, Procuratore Speciale (giusta procura a firma dell’Avvocato Marco Faieta, Notaio in Pineto (TE)– Atto registrato ad Atri il 11.09.2014 n. 890 – Serie 1T) della società **SERENITY S.p.A.** (società di seguito denominata “Fornitore”) con sede legale in località Cucullo, s.n.c. – 66026 Ortona (CH), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Chieti 01251280689;
3. I predetti componenti, delle cui identità, io ufficiale rogante sono personalmente certo, rinunciano espressamente e spontaneamente con il mio consenso all’assistenza dei testimoni.

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono



PREMESSO CHE

- a. per l'espletamento della procedura di gara l'Azienda USL Frosinone ha conferito delega alla Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante;
- b. la Regione Lazio ha esperito una procedura di gara il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 90, V serie speciale, del 03.08.2012, sulla G.U.U.E. n. 2012/S 145-242329 del 31.07.2012, sul B.U.R.L. n. 45 del 11.09.2012 e sui quotidiani in data 08.08.2012;
- c. con Determina Regionale n. G03424 del 19.03.2014 il Fornitore è risultato, tra l'altro, aggiudicatario del lotto di gara n. 1 (Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza 2 per Adulti e Bambini con consegna domiciliare – Lazio Sud);
- d. il Fornitore ha prestato cauzione definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria n. 53072/50 del 09.09.2014) per un importo pari a 362.735,00 Euro;
- e. il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal capitolato tecnico e dal disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione della stessa;
- f. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione della fornitura, oggetto del rapporto contrattuale, è, pertanto, regolata:

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00

Entrate
00022844 00005ED2 W0SKU001
00025666 06/11/2014 17:29:54
4578-00088 F129099F23AE74E0
IDENTIFICATIVO : 01122265750044

Entrate
00022844 00005ED2 W0SKU001
00025667 06/11/2014 17:29:59
4578-00088 A1FCBAG4F854F194
IDENTIFICATIVO : 01122265750033

Entrate
00022844 00005ED2 W0SKU001
00025668 06/11/2014 17:30:03
4578-00088 88802A0ED37C6684
IDENTIFICATIVO : 01122265750022



- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto della "Gara comunitaria centralizzata per la fornitura di ausili per incontinenti ad assorbimento (consegna domiciliare ed ospedaliera) occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio"
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Azienda USL Frosinone, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia contrattuale.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della "Gara comunitaria centralizzata per la fornitura di ausili per incontinenti ad assorbimento 2 (consegna domiciliare e ospedaliera) occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio" prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.

4. Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 - Oggetto

1. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda USL Frosinone ad eseguire tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo, riferito a 36 mesi, pari ad Euro **5.181.916,70** + IVA.
2. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, riportati all'articolo Corrispettivi.
3. I quantitativi specificati nel contratto si considerano indicativi per l'Azienda USL Frosinone, fermo restando quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....

Il Direttore Generale
Isabella Mastrodomo



Articolo 3 - Durata e Decorrenza del contratto

Fermo restando l'importo economico complessivo di cui all'articolo 2, il contratto avrà una durata di 36 mesi e decorrerà dal **01.12.2014**.

In considerazione del fatto che è pendente presso il T.A.R. LAZIO il ricorso di una ditta concorrente, al momento nella fase del "merito", avverso la procedura di gara e la conseguente aggiudicazione, l'esecuzione del presente contratto è sottoposta a condizione risolutiva nel caso di accoglimento del ricorso (sia da parte del T.A.R. con sentenza che non viene successivamente sospesa dal Consiglio di Stato sia con sentenza definitiva e, cioè, passata in giudicato), senza che possa derivare da ciò alcuna pretesa di indennizzo e/o risarcimento da parte della Società SERENITY S.p.A. nei confronti dell'Azienda USL Frosinone.

Articolo 4 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. La procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di prodotti, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il **documento di valutazione dei rischi da interferenza**, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato nel caso della fornitura. Resta inteso che qualora l'Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà il presente Contratto. E' comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono

3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda USL Frosinone assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda USL Frosinone da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda USL Frosinone e da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici dell'Azienda USL Frosinone nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Articolo 5 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Contratto, a:
 - a. fornire i prodotti oggetto della gara, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro fornitura secondo quanto stabilito negli atti tutti di gara;
 - b. erogare la fornitura e tutti i servizi ad essa connessi nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e di quanto dichiarato dal Fornitore nel "Progetto operativo" presentato in sede di offerta tecnica;
 - c. effettuare le consegne all'interno del domicilio dell'utente con cadenza trimestrale nel massimo rispetto della privacy degli utenti;
 - d. garantire la continuità del servizio;

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....



5

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono





- e. fornire esclusivamente prodotti con codici/descrizioni uguali a quelli offerti e campionati in sede di gara, fatta salva la sostituzione per innovazione tecnologica;
- f. verificare telefonicamente la presenza nel domicilio dell'utente o suo delegato per la consegna;
- g. dare immediata comunicazione all'Azienda USL Frosinone in caso di ricovero, trasferimento, decesso dell'utente;
- h. in caso di consegna ad un delegato dell'utente, far sottoscrivere una dichiarazione nella quale si attesti che l'assistito non è deceduto, ovvero non ha trasferito la propria residenza ovvero non è degente di alcuna casa protetta/RSA per un ricovero definitivo;
- i. attivare il Servizio Gestione Utenti avvalendosi di personale infermieristico iscritto all'albo professionale;
- j. consegnare al medico referente dell'Azienda la documentazione relativa ai nuovi utenti ovvero la documentazione per variazione della fornitura (secondo le linee guida concordate con i responsabili dell'esecuzione) e aggiornare il database;
- k. attivare e rendere operativo un servizio di call center mediante la predisposizione di un numero telefonico con chiamata gratuita, numero di fax e indirizzo e-mail e produrre la relativa reportistica richiesta;
- l. predisporre una struttura di gestione reclami e produrre la relativa reportistica richiesta;
- m. ritirare il materiale non utilizzato dagli utenti deceduti, ovvero trasferiti ovvero degenti di presso case protette/RSA per ricovero definitivo al più presto possibile e comunque entro 7 giorni solari dal ricevimento della comunicazione dell'Azienda USL Frosinone;
- n. entro 7 giorni lavorativi dalla stipula del contratto di appalto, svolgere l'incontro finalizzato a definire le caratteristiche del servizio e i tempi di attivazione e, entro 7 giorni lavorativi dal primo incontro come proposto in sede di progetto operativo, concludere la parte istruttoria con la sottoscrizione di un verbale, con ogni responsabile dell'esecuzione (compatibilmente con gli impegni e disponibilità dei responsabili dell'esecuzione), come descritto nel Capitolato Tecnico;
- o. gestire e aggiornare costantemente il database relativo agli utenti aventi diritto nel rispetto della privacy;
- p. consegnare il database relativo agli utenti, aggiornato, all' Azienda USL Frosinone al termine del contratto;
- q. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Azienda USL Frosinone e/o alla Regione Lazio, per quanto di specifica

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....



- competenza, di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nel Capitolato Tecnico;
- r. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda USL Frosinone e dalla Regione, per quanto di rispettiva ragione;
 - s. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati dall'Azienda USL Frosinone nell'ambito del territorio dell'Azienda stessa.
 3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere all'Azienda USL Frosinone, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.

Articolo 6 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun ordine, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e descritte dal Capitolato Tecnico e nell'offerta del Fornitore, esattamente all'interno del domicilio degli utenti.
2. La consegna si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, servizio accoglienza utenti, etc.
3. Il documento di trasporto, prodotto in 4 copie, deve obbligatoriamente indicare: quantità, codici, descrizione, etc. e deve essere sottoscritto dall'utente o suo delegato.
4. La consegna deve avvenire con cadenza trimestrale puntuale con una tolleranza massima di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di consegna precedente, garantendo in ogni modo la continuità della fornitura.
5. Il Fornitore deve effettuare la consegna degli ausili accordati ai nuovi utenti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta avvenuta presso il Servizio Gestione utenti.
6. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l'Azienda USL Frosinone potrà procedere all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati,


Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono

considerate le esigenze di interesse pubblico e la necessità di concludere celermente la fornitura con espresso diritto della medesima Azienda USL di applicare le penali di cui al successivo articolo "Penali", fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento.

7. Nel caso in cui il ritardo della consegna dei prodotti siano riconducibili a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per il Fornitore di rispettare i tempi previsti, l'Azienda USL Frosinone si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure di scelta del contraente, con diritto di rivalsa della medesima Azienda USL su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dalla ditta stessa per i conseguenti eventuali maggiori oneri. Si intende fatto salvo comunque il diritto di dichiarare la risoluzione del relativo contratto.
8. In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al Fornitore, solo previa autorizzazione dell'Azienda USL Frosinone, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso il Fornitore è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel Capitolato e in generale nella documentazione di gara. Qualora l'Azienda USL Frosinone non accordi la sostituzione anche temporale del prodotto, provvederà ad acquistarlo sul libero mercato addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa.
9. Qualora i prodotti oggetto di un ordine di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell'ordine medesimo (salvo il caso di differente domicilio dell'assistito comunicato dallo stesso all'atto del preavviso telefonico di consegna effettuato da SERENITY S.p.A.), il Fornitore:
 - non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo compenso o indennizzo;
 - dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale ritiro dei prodotti nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al successivo articolo 8;
 - sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all'esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell'ordine, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo penali.

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....



Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuoni


Articolo 7 - Verifica e controllo quali/quantitativo

1. La firma dell'utente o suo delegato all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello di diritto. La quantità e la qualità può essere accertata in un secondo momento, entro le 48 ore successive alla consegna, e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal presente capitolato e relativi atti di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità indicate al successivo articolo.
2. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione della merce consegnata.
3. L'Azienda USL Frosinone e la Regione possono svolgere controlli periodici d'ufficio, ovvero su segnalazione ripetuta/richiesta degli utenti o insoddisfazione risultante da verifiche di gradimento, al fine di controllare che i prodotti consegnati siano rispondenti a quelli presentati come campionatura in sede di gara. Tali verifiche verranno effettuate a campione; i campioni potranno essere prelevati presso la stessa Azienda USL/sede ospedaliera o a domicilio dell'utente, saranno inviati presso laboratori idonei. La verifica si intende superata solo se i prodotti consegnati non presentino difformità con i requisiti minimi e caratteristiche tecniche richieste e presentate in sede di gara. Al termine delle verifiche verrà redatto un apposito "Verbale di controllo della fornitura". In caso di esito negativo delle prove, dopo l'eventuale ripetizione delle stesse in contraddittorio con il Fornitore, verranno applicate le penali di cui al successivo capitolo.

Articolo 8 – Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire

1. Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata corrispondenza per tipologia di ausilio, formato, taglia, integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti viziati o difettosi) e/o quantitativa tra quanto richiesto/atteso, nel caso degli assistiti, e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate in seguito alla consegna, l'Azienda USL Frosinone e/o l'utente attiveranno attraverso il Call Center la pratica di reso.

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....



9


Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono

2. In caso di difformità qualitativa il Fornitore s'impegna a ritirare e sostituire tempestivamente, senza alcun addebito, entro 3 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di contestazione anche se pervenute al numero telefonico. Qualora il quantitativo di prodotti consegnati fosse inferiore al quantitativo dovuto la consegna sarà considerata parziale ed il Fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro 3 giorni lavorativi, pena applicazione delle Penali. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna".
3. In caso di difformità quantitativa (prodotti in eccesso), il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito per l'Azienda USL, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti in eccesso, concordando con l'utente le modalità del ritiro.
4. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando con l'Azienda USL Frosinone e/o l'utente le modalità di ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire durante il deposito. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.
5. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo (qualora disponibile) assegnato dall'Azienda USL Frosinone all'ordine cui la fattura si riferisce e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore alla fornitura.


Articolo 9 – Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda USL Frosinone per l'affidamento della fornitura, oggetto del presente contratto, e dei servizi ad essa connessi sono stati calcolati sulla base di quanto riportato nell'offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture e servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda USL Frosinone.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla Azienda USL sono calcolati sulla base del costo giornaliero forfettario per utente offerto in sede di gara. Il valore della fattura non potrà

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....



10
 Il Direttore Generale
 Isabella Mastrobuono





superare l'importo calcolato moltiplicando il costo/giornaliero forfettario offerto in sede di gara per il numero di utenti serviti per il numero di giorni di copertura della fornitura. Il costo giornaliero forfettario per utente per consegna trimestrale è pari a Euro 0,6540.


4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.
7. I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dall'aggiudicazione.
8. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
9. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda USL Frosinone, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dall'Azienda USL Frosinone.

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall' Azienda USL Frosinone in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla determinazione della Regione Lazio che approva l'aggiudicazione, al singolo Contratto e all'ordine di consegna (se disponibile) cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita all'Azienda USL Frosinone.
3. Resta tuttavia espressamente inteso che, stante la tipologia dell'oggetto della presente gara, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, una delle attività previste nel presente Contratto, negli atti di gara tutti e negli ordini di consegna. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ordine di consegna e il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dall' Azienda USL Frosinone.
4. In caso di ritardo nei pagamenti, dovranno essere applicati interessi moratori secondo quanto previsto dalla legge. L'I.V.A. sarà rimborsata dall'Azienda USL Frosinone, all'atto del pagamento della fattura, se ed in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita dalla categoria merceologica dell'oggetto contrattuale.
5. Le fatture, emesse con cadenza mensile e distinte per Distretti di Competenza (Distretto A – Anagni Alatri, Distretto B – Frosinone, Distretto C – Sora e Distretto D – Cassino), dovranno essere intestate ed inviate all'Azienda USL Frosinone e dovranno riportare tassativamente i Distretti di Competenza .
6. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'Azienda USL Frosinone in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti.
7. Il Fornitore si obbliga a presentare, per ogni Distretto, un rendiconto mensile di tutte le prestazioni svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Responsabile per la gestione del contratto al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora il Responsabile lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta dello stesso Responsabile.

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....



12

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono



L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

8. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul seguente conto corrente intestato al fornitore:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IBAN	IT74 S010 0510 9000 0000 0017 728
Como – Piazza Cavour, 33/34		


9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Resta, tuttavia, espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda USL dipendenti da tale interruzione.

Articolo 11- Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IBAN	IT74 S010 0510 9000 0000 0017 728
Como – Piazza Cavour, 33/34		

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....



Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono

BANCA POPOLARE DI BERGAMO	IBAN	IT15 A054 2810 9000 0000 0003650
Como – Via Paolo Giovio, 4		

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Azienda USL Frosinone le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda USL Frosinone e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Regione. L'Azienda USL verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D.lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda USL Frosinone, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Azienda USL richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
6. Il codice CIG che individua tale affidamento è: **597299710E**

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....



Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono


Articolo 12 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13 - Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Azienda USL Frosinone ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per lo svolgimento del primo incontro necessario all'attivazione del servizio, sarà applicata al Fornitore una penale pari all'0,3 per mille del valore del contratto al giorno fino al trentesimo giorno dalla scadenza del termine.
2. In caso di ritardo sulla conclusione della parte istruttoria imputabile al Fornitore, sarà applicata al Fornitore una penale pari all'0,3 per mille del valore del contratto fino al trentesimo giorno dalla scadenza del termine.
3. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste nel verbale sottoscritto tra le parti (tempistica e modalità di subentro) per quanto attiene il subentro del Fornitore (per cause imputabili allo stesso), l'Azienda USL applicherà al Fornitore una penale pari all'0,3 per mille del valore del contratto fino al trentesimo giorno dalla scadenza del termine.
4. In caso di adempimenti difformi a quanto previsto nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica del Fornitore, l'Azienda USL Frosinone applicherà al Fornitore delle penali che, a seconda

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....



15

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono



della gravità dell'inadempimento rilevato, potranno essere comprese tra l'0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti totale o parziale, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito rispetto ai tempi massimi di cui al Capitolato tecnico ovvero rispetto al diverso termine pattuito espressamente tra le parti, sarà dovuta all'Azienda USL Frosinone una penale pari all'1 per mille del valore del contratto, al netto di IVA, fino al trentesimo giorno dalla scadenza del termine di consegna.
6. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 gg. l'Azienda USL Frosinone, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).
7. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile all'Azienda USL Frosinone ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, per il ritiro dei Prodotti consegnati in eccesso ovvero per il ritiro e sostituzione dei Prodotti contestati per difformità qualitativa e ritiro dei prodotti per decesso/trasferimento rispetto ai termini massimi stabiliti nel Capitolato Tecnico, l'Azienda USL stessa applicherà al Fornitore una penale all'1 per mille, IVA esclusa, del valore del contratto, al netto di IVA, fino al trentesimo giorno dalla scadenza del termine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Si precisa che nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore l'Azienda USL Frosinone sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un ordine di consegna la penale nella percentuale indicata nei precedenti commi sarà calcolata sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all'esatto adempimento della stessa.
9. In caso di inadempimento o ritardo non imputabile all'Azienda USL Frosinone ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per l'operatività del Call Center, di cui al Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari all'0,3 per mille, del valore del contratto, al netto di IVA, fino al trentesimo giorno dalla scadenza del termine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10. In caso di inadempimento o ritardo non imputabile all'Azienda USL Frosinone rispetto ai termini stabiliti per la consegna della Reportistica di cui al Capitolato tecnico e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....




Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono

consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari all'0,3 per mille del valore del contratto, fino a quando i dati predetti saranno consegnati completi e conformi alle prescrizioni predette, salvo il risarcimento del maggior danno.

11. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte, ad insindacabile giudizio dell'Azienda USL Frosinone che avrà richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
12. E' fatta salva la facoltà per l'Azienda USL Frosinone di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.
13. L'Azienda USL potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
14. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
15. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
16. Fermo restando quanto previsto dall'art. 298, 2° comma, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l'Azienda USL Frosinone può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto, al netto di IVA.
17. Considerata la particolarità del prodotto, si intende sospesa l'applicazione di penali nel caso in cui la mancata consegna o il ritardo siano dipendenti da indisponibilità di prodotto correlata a problematiche non dipendenti dalla volontà del fornitore.

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....



Il Direttore Generale
Isabelle Mastrobuono


Articolo 14 - Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore dell' Azienda USL Frosinone una garanzia fideiussoria, così come di seguito riportato:cauzione definitiva di € 362.735,00 costituita mediante garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria n. 53072/50 del 09.09.2014) emessa da BANCA POPOLARE S.p.A. di Bergamo. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% poiché il fornitore è in possesso di apposite certificazioni qualità (Certificato ISO 9001:2008 e Certificato ISO 13485:2012 rilasciati entrambi da BUREAU VERITAS e con scadenze 24.06.2015 e 17.07.2016). Detta garanzia è a prima richiesta e prevede, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda USL Frosinone.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda USL Frosinone ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 15- Riservatezza


1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....



18

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono





utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda USL Frosinone, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Azienda USL Frosinone e/o di terzi, in virtù dei prodotti oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alla sola esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso Fornitore riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A tal fine il Fornitore ha stipulato la seguente polizza assicurativa per la responsabilità civile/prodotti valevole sino al **30.12.2014** e che, quindi, pena la risoluzione del presente contratto, dovrà essere rinnovata per il successivo periodo di affidamento: **Polizza Assicurativa n. 110-01161778 emessa da HDI GERLING Industrial Insurance Company – UK Branch**

I limiti di indennità previsti in questa polizza risultano essere i seguenti:

- Responsabilità civile - € 25.000.000,00 per qualsiasi sinistro;
- Responsabilità di prodotto - € 25.000.000,00 per qualsiasi sinistro ed in totale annuo;

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono



Articolo 17 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti, l'Azienda USL Frosinone potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata AR, nei seguenti casi:
 - a) gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Azienda USL Frosinone, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - f) In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda USL Frosinone ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda USL Frosinone si rivolgerà per l'esecuzione della fornitura appaltata alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'A.N.A.C. nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

Articolo 18 - Recesso

1. L'Azienda USL Frosinone ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....

Il Direttore Generale
Isabelle Mastrobuono



solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
- e) inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regione Lazio n. 16/ 2007
- f) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008 e s.m.i.
- g) cessione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22;
- h) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto.

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda USL Frosinone.

3. In caso di recesso dell'Azienda USL Frosinone, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono



Articolo 19 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Azienda USL Frosinone avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'esecuzione fornitura.
3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. L'Impresa dovrà certificare all' Azienda USL Frosinone l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.

Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda USL Frosinone un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda USL Frosinone, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda USL.

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....

22
Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono

3. L'Azienda USL Frosinone si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la medesima Azienda USL riconosce al fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore dalla stesso scelto.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda USL Frosinone, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture erogate.

Articolo 21 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Azienda USL Frosinone.
3. In ogni caso l'Azienda USL Frosinone con la stipula del contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore all'Azienda USL Frosinone nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....



Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono

Articolo 22 - Cessione di credito e di contratto


1. Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006.
2. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs.n. 163/06.

Articolo 23 - Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - Call Center (Gestione numero verde);
 - Attività logistica di consegna domiciliare ed attività connesse.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all' Azienda USL Frosinone o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate la suddette attività.
3. Ogni subappaltatore dovrà mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
4. Con la sottoscrizione del presente contratto, vengono autorizzati i subappalti di seguito riportati anche se non sono concluse le attività di verifica previste per legge:

Società subappaltatrici	Attività subappaltata	Percentuale di subappalto
Telesurvey Italia S.r.l.	Call Center (gestione numero verde)	0,5%
Ortopedia Italia S.r.l.	Attività logistica di consegna domiciliare ed attività connesse	13,45%

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....



24

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono





5. Il Fornitore ha, già, depositato presso l'Azienda USL le copie dei contratti di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse le dichiarazioni attestanti il possesso da parte dei subappaltatori dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Resta inteso sin da ora che qualora, a conclusione delle verifiche, tuttora in corso, queste non risultassero regolari, per una o più ditte subappaltatrici, cesseranno i relativi subappalti e, nel caso in questione, in relazione ad eventuali somme già corrisposte dall'AUSL, per la quota parte relativa all'attività di subappalto prestata dall'azienda/e risultata/e "non regolare/i" si procederà ai sensi di legge (la quantificazione dell'effettiva attività svolta dalla/e azienda/e subappaltatrice/i eventualmente non in regola verrà quantificata sulla base delle fatture emesse dalla/e stessa/e a SERENITY S.p.A. per l'attività in oggetto nei periodi intercorrenti fino alla comunicazione di "cessazione di efficacia del contratto di subappalto").
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti di ciascun subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. I subappalti non comportano alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Azienda USL Frosinone, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda USL Frosinone da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai subappaltatori o ai loro ausiliari.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Azienda USL Frosinone, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda USL Frosinone sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda USL Frosinone potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....

25

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono



13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda USL Frosinone per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 25 - Responsabile delle forniture

1. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel Sig Gesmini Alessandro il Responsabile delle forniture che sarà referente nei confronti dell' Azienda USL Frosinone e che avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il fornitore
2. I dati di contatto del Responsabile delle forniture sono: numero telefonico 335.6119165, numero di fax 06786728, indirizzo e-mail alessandro.gesmini@ontexglobal.com

Articolo 26 - Nuovi prodotti

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Azienda USL Frosinone e la Regione sulla evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della gara e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale, ferme restando le stesse condizioni economiche di aggiudicazione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune, fermo restando i prezzi unitari offerti da parte del fornitore aggiudicatario.

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono

Articolo 27 - Foro competente

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D.Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda USL Frosinone, è competente, in via esclusiva, il Foro di Frosinone competente per l'Azienda USL stessa.

Articolo 28 - Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda USL.

Articolo 29 - Responsabili dell'esecuzione

Con la stipula del presente Contratto l'Azienda USL Frosinone, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 272, 274 e 300 del D.P.R. n. 207/2010 nomina i Responsabili delle Strutture Complesse Riabilitazione Clinica Distrettuale A-B e C-D, quali Responsabili per la gestione del contratto, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 30 - Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e Offerta del fornitore debitamente sottoscritta dallo stesso fornitore.

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....



Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono



SERENITY S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

ISABELLA MASTROBUONO

L'UFFICIALE ROGANTE

DOTT.SSA MARIA BEATRICE CIARAMELLA

Il sottoscritto Alessandro Gesmini, in qualità di Procuratore Speciale della ditta SERENITY S.p.A., dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare e relativi allegati, nel capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 2 - Oggetto, Articolo 3 - Durata e decorrenza del contratto, Articolo 4 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 - Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 6 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura, Articolo 7 - Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 8 - Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire, Articolo 9 - Corrispettivi, Articolo 10 - Fatturazione e


Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....

pagamenti, Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 12 - Trasparenza, Articolo 13 - Penali, Articolo 14 - Cauzione definitiva, Articolo 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 17 - Risoluzione, Articolo 18 - Recesso, Articolo 19 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 22 - Cessione di credito e di contratto, Articolo 23 - Subappalto, Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 25 - Responsabile delle forniture, Articolo 26 - Nuovi prodotti, Articolo 27 - Foro competente, Articolo 28 - Verifiche sull'esecuzione del contratto.

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

Il Fornitore



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZ. PROV.LE FROSINONE
UFFICIO TERRITORIALE FROSINONE

Serie 1
Reg.to il 11/4/2011
n° 392

IL FUNZIONARIO ADBETTO
Montoni Daniela

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....

